TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO

Sezione Terza Civile

Ex Sezione Distaccata di Montebelluna

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Elena Merlo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta a ruolo al promossa con atto di citazione

da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. e l'Avv. FRANCO FABIANI, giusta procura a margine dell'atto di citazione, con domicilio eletto presso lo studio

- parte attrice -

(c) Copyright Antares Srl

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. giusta procura a margine della comparsa di risposta, con domicilio eletto presso il suo studio in TREVISO

- parte convenuta –

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Conclusioni di parte attrice:

"*in accoglimento della domanda proposta dalla attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi passivi con qualsiasi periodicità, nonché la illegittimità dell'addebito di somme per commissioni di massimo scoperto, spese fisse di chiusura periodica del conto ed interessi ultralegali non pattuiti ricalcolati al tasso sostitutivo BOT minimo, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma di € 18.539,95 come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l'importo evidenziato dal C.T.U. a pag. 26 delle perizia) in risposta al quesito peritale formulato, oltre interessi di mora calcolati dalla data domanda al momento del saldo effettivo.*

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (12,5%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

ed onorari"

Conclusioni di parte convenuta:

"*Nel merito ed in via principale.*

Respingersi tutte le domande formulate dalla con sede in (Treviso) nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino.

Nel merito ed in via subordinata.

In caso sia ritenuta fondata la richiesta di controparte:

1. dichiararsi prescritta ogni pretesa precedente il 30.10.1998 ovvero il 20.11.1997;

2. accertarsi che, dal 30.06.2000 la capitalizzazione trimestrale è legittima;

3. dichiararsi valida la capitalizzazione degli interessi semestrale ovvero annuale;

4. dichiarare e disporre che nel calcolo di quanto eventualmente dovuto (con interessi convenzionali ovvero al tasso "prime rate" o a quello ex art.117 comma 7 del testo unico n.385/1993) sia applicato l'art.1194 cod.civ.

In via istruttoria.

In relazione all'eccepita prescrizione dei pagamenti solutori, ammettersi Ctu integrativa onde ne sia accertato l'ammontare, previa remissione in termini per il deposito di documentazione.

In ogni caso.

Con vittoria di spese e compensi di causa"

(c) Copyright Antares Srl

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Parte attrice chiede la condanna di parte convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate nel conto corrente con essa intrattenuto, acceso nel 1997 ed estinto in data 22.12.2004, per l'importo complessivo di € 18.539,95 (così ridotto, all'esito della c.t.u., rispetto all'originario *petitum* di € 32.839,12). Allega, in particolare, che nel rapporto *de quo*, la convenuta avrebbe applicato la prassi illegittima della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente addebito alla correntista di interessi anatocistici, nonché avrebbe addebitato spese di chiusura periodica del conto e interessi usurari, oltre ad interessi bancari ultralegali e commissioni di massimo scoperto, in totale assenza di accordi con la cliente.

Alla luce della produzione, da parte della convenuta, del "*foglio condizioni*", asseritamente allegato al contratto stipulato tra le parti in data 4.2.1997, l'attrice eccepisce l'irrilevanza del documento, in quanto privo di qualsiasi riferimento al numero del conto cui si riferirebbero le condizioni e addirittura alla filiale presso cui il conto sarebbe stato acceso.

1.2 Intesa San Paolo s.p.a. contesta la lamentata illegittimità della capitalizzazione degli interessi, in ogni caso a decorrere dall'1.7.2000, chiedendo che, in caso di ricalcolo del suo credito, le prime rimesse attive successive ad ogni maturazione di interessi siano imputate al pagamento degli interessi stessi, ai sensi dell'art. 1194 c.c.; evidenzia, inoltre, come il rapporto tra le parti fosse regolato dal

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

contratto di conto corrente stipulato in data 4.2.1997 (doc. 6 convenuta), nel quale erano previsti il tasso degli interessi dovuti e la misura della commissione di massimo scoperto; peraltro, la correntista non avrebbe mai sollevato contestazioni sugli estratti conto ricevuti. Contesta, ancora, l'illegittimità di applicazione al conto di spese di chiusura.

Eccepisce, infine, la prescrizione della domanda di restituzione di somme formulata da parte attrice per quanto maturato sul conto prima del 30.10.1998, quando il conto era in attivo; infatti, il termine di prescrizione non potrebbe che coincidere con il momento in cui è stato effettuato un pagamento, di tal che gli interessi passivi sarebbero effettivamente percepiti dalla Banca; in ogni caso, eccepisce la prescrizione con riferimento al periodo antecedente al 20.11.2007, quando è stato posto in essere il primo atto interruttivo.

Inoltre, gli asseriti interessi ultralegali non sarebbero ripetibili in quanto corrisposti in adempimento di un'obbligazione naturale; la richiesta di restituzione degli interessi anatocistici corrisposti si porrebbe, peraltro, in contraddizione con il canone della buona fede di cui all'art. 1175 c.c.

2. La causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.

(c) Copyright Antares Srl

Va premesso come, sebbene risulti documentalmente che il contratto di conto corrente intercorso tra le parti sia stato stipulato in data 4.2.1997 in forma scritta (doc. 6 attoreo), le relative condizioni economiche non siano in esso contenute; parte convenuta sostiene che esse siano disciplinate nel "*Foglio condizioni*" prodotto sub 6.b; purtuttavia, tale foglio non contiene alcun riferimento al numero del conto corrente di cui si discute, al nominativo del correntista, alla data di sottoscrizione né alla Filiale di riferimento: pertanto, non è possibile ritenere provato che esso attenga al rapporto per cui è causa. La semplice presenza della sottoscrizione di Marina Moretto, una delle due legali rappresentanti dell'attrice, non è sufficiente a tale fine, non essendo noto se la società intrattenesse altri rapporti bancari con il medesimo istituto di credito o se dei rapporti bancari intercorressero tra la Moretto persona fisica e la Banca.

A rafforzare tale lecito dubbio in ordine alla riconducibilità delle condizioni dimesse al rapporto bancario per cui è causa contribuisce quanto osservato dal c.t.u. (cfr. pag. 5 elaborato) in ordine alla rilevante difformità tra il tasso di interesse passivo indicato nel suddetto foglio e quello concretamente applicato nel corso del rapporto.

Conseguentemente, non è possibile ritenere che sussista alcuna valida pattuizione in ordine agli interessi passivi – che il c.t.u. ha correttamente sostituito

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

con gli interessi ex art. 117 T.U.B. -, alle spese e alle commissioni di massimo scoperto che, quindi, correttamente il c.t.u. ha escluso dal ricalcolo.

2.1 Quanto alla **capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi**, la prassi va ritenuta illegittima. Infatti, l'art. 1283 c.c. stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione; la norma riveste carattere imperativo, ma fa salvi gli usi contrari, che devono avere, però, carattere normativo per poter superare il precetto codicistico. La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabilisse la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

(c) Copyright Antares Srl

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, "*salvare*" la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva "*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti*"

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

(testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura l'*opinio juris ac necessitatis*, che "*non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei contraenti in un determinato settore*" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

(c) Copyright Antares Srl

Peraltro, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi non può essere considerata legittima, nel caso di specie, nemmeno con riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000, non essendo stata provata dalla Banca né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'adeguamento dell'istituto di credito alla nuova normativa in materia di anatocismo né l'intervenuta approvazione specifica della variazione da parte della correntista; infatti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale costituisce nuova condizione contrattuale che comporta un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate e che, pertanto, deve essere approvata specificatamente dalla clientela, ai sensi dell'art. 7, co. 3, della delibera C.I.C.R. del 9.2.2000; il

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

giudizio comparativo tra vecchie e nuove clausole, del resto, deve essere svolto tenendo conto degli effetti concreti che esse determinavano per il correntista.

Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori applicati al cliente non può che essere dichiarata illegittima anche con riferimento al periodo successivo a luglio 2000.

Accertata la nullità della predetta clausola, va verificato se, comunque, nel ricostruire i reciproci rapporti tra banca e correntista, debba applicarsi una **periodicità** diversa (semestrale o annuale) ovvero debba escludersi qualsiasi capitalizzazione.

Ritiene questo Giudice che debba seguirsi quest'ultima opzione, in rispetto all'insegnamento della pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), secondo la quale "*dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione*".

2.2 Giova precisare come, in ogni caso, non rivesta alcuna rilevanza la **mancata contestazione degli estratti conto** da parte dell'attrice nel corso del rapporto (infatti, "*l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, che sia fondato su negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque su situazione illecita*", come ribadito, da ultimo, anche da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17679 del 29/07/2009).

(c) Copyright Antares Srl

2.3 Per quanto concerne l'**eccezione di prescrizione** sollevata dall'istituto di credito convenuto, va, in primo luogo, ricordato l'insegnamento della Suprema Corte a Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010), la quale ha stabilito che "*l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente*

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Per completezza, va osservato come non sia applicabile alla controversia neppure l'art. 2, comma 61, del d.l. n. 10/2011, che ha stabilito che "*in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge*"; la Corte Costituzionale ha, infatti, recentemente negato la costituzionalità della norma con la sentenza n.

Ciò premesso, va rilevato che, nel sollevare l'eccezione di prescrizione, la Banca nulla ha dedotto in ordine alla natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti di cui è chiesta la restituzione né ha prodotto la documentazione contabile che sarebbe stata necessaria all'effettuazione di tale calcolo. Poiché è la Banca ad eccepire la prescrizione del diritto della correntista, grava su di essa l'onere di dimostrare i fatti estintivi del diritto fatto valere da controparte, ovvero la natura solutoria e non ripristinatoria dei versamenti effettuati dalla società; laddove tale prova non sia fornita, il termine di prescrizione non può che decorrere dalla data di chiusura del conto, alla quale si presume che la correntista abbia provveduto a pagare quanto, sebbene illegittimamente, addebitatole.

(c) Copyright Antares Srl

È pur vero che, nel caso di specie, la difesa della Banca contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, risalente al 2008, non poteva tenere conto di quanto solo successivamente affermato dalla citata pronuncia della Cassazione nel 2010; purtuttavia, il sopravvenire di detta pronuncia non appare evento sufficiente a giustificare una rimessione in termini della convenuta al fine di produrre la documentazione (estratti conto) necessaria all'effettuazione del suddetto calcolo; la mancata produzione è stata, infatti, frutto di una scelta processuale e difensiva consapevole della convenuta, volta ad ostacolare qualsiasi approfondimento in ordine alle domande formulate dall'attrice, e che, a posteriori, si è rivelata errata in quanto lesiva degli interessi della stessa convenuta. Ma tanto non basta, si ribadisce, per giustificare la richiesta rimessione in termini per la produzione documentale omessa.

Pertanto, l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.

2.4 Per quanto concerne il lamentato **superamento del tasso usurario**, l'indagine svolta dal c.t.u. non ha accertato alcuno sconfinamento usurario; del resto, le conclusioni rassegnate dall'attrice, in adesione all'ipotesi di ricalcolo ad

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

essa più favorevole formulata dal c.t.u., sembra rivelare l'implicita rinuncia a qualsivoglia doglianza in merito.

2.5 Sulla base di quanto sopra esposto, conformemente al quesito formulato dal Giudice, il c.t.u. ha proceduto, con metodologia condivisibile e ragionamento esente da vizi, a ricalcolare il saldo finale del conto, mediante applicazione del tasso di interesse passivo sostitutivo di cui all'art. 117 T.U.B. (tasso minimo nominale delle aste dei BOT annuali tenutesi nei dodici mesi precedente ogni liquidazione trimestrale degli interessi – in proposito, giova evidenziare che la predetta norma, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, fa riferimento al tasso minimo per quanto concerne le operazioni attive, ossia quelle a credito per la Banca e in passivo per il correntista) ed esclusione di ogni addebito a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese di chiusura dei primi tre trimestri di ogni anno. È stata, inoltre, eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi debitori fino alla chiusura del rapporto.

(c) Copyright Antares Srl

I risultati cui il c.t.u. è pervenuto tengono conto della disponibilità di documentazione non integrale (prospetti bancari di liquidazione trimestrale degli interessi, peraltro mancanti per il II e il III trimestre 2001), come precisato a pag. 6 dell'elaborato, di tal che è stato impossibile verificare l'applicabilità dell'art. 1194 c.c. al caso di specie, come richiesto dalla convenuta, e il calcolo dell'anatocismo è stato effettuato con metodo sintetico. Si tratta di un metodo che, pur non consentendo un'analitica e giornaliera ricostruzione dei movimenti sul conto, purtuttavia è attendibile, in quanto comunque supportato da dati di partenza oggettivi; peraltro, non vi è alcuna prova di scostamenti tra i risultati cui si perviene utilizzando il metodo sintetico e quelli cui si sarebbe pervenuti, nel medesimo rapporto bancario, attraverso il metodo analitico.

Nella prima ipotesi formulata (cfr. pag. 22), che si condivide in base a quanto già sopra argomentato, il c.t.u. ha concluso che, nel corso del rapporto, è stato addebitato alla correntista un maggior importo di € 18.539,95, come meglio precisato nell'elaborato peritale, che si ritiene condivisibile in quanto congruamente motivato ed esente da vizi, al quale integralmente si rinvia.

Non vengono prese in considerazione, in ragione di quanto già esposto, le diverse e alternative ipotesi di ricalcolo formulate dal c.t.u. nella perizia.

Conseguentemente, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento per l'importo di **€ 18.539,95**, che, per l'effetto, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a parte attrice, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo.

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af

3.1 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario, e sono liquidate, vista anche la nota spese depositata dall'Avv. Fabiani, tenuto conto del criterio del "*decisum*" (cfr. SS.UU., Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007, oggi recepito dall'art. 5, co. 1, del recente D.M. n. 55/2014 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi da parte di un organo giurisdizionale), in considerazione della relativa complessità della controversia, dell'attività istruttoria svolta, del numero di udienze e di atti depositati, nella misura indicata in dispositivo, di poco superiore ai valori medi di cui ai parametri oggi vigenti. L'applicazione del criterio del "*decisum*" dà conto del fatto che la domanda attorea venga accolta per un importo inferiore al valore della domanda al momento dell'iscrizione a ruolo, senza che sia per ciò stessa giustificata la compensazione delle spese richiesta dalla convenuta.

Le spese della consulenza tecnica di parte attrice non possono essere tenute in considerazione, in quanto non ne è stato documentato l'effettivo pagamento (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2605 del 07/02/2006), considerato che l'attrice si è limitata a produrre un mero preavviso di parcella non corredato da alcuna quietanza di intervenuto pagamento.

3.2 In base a quanto sopra esposto, le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P. Q. M.

(c) Copyright Antares Srl

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, ex Sezione Distaccata di Montebelluna, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1) condanna parte convenuta INTESA SAN PAOLO S.P.A. a corrispondere a parte attrice l'importo di € 18.539,95, con interessi di legge dalla domanda al saldo effettivo;

2) pone le spese della c.t.u. a firma del dott. Giovanni Francescon definitivamente a carico di parte convenuta INTESA SAN PAOLO S.P.A.;

3) condanna parte convenuta INTESA SAN PAOLO S.P.A. a corrispondere al procuratore di parte attrice Avv. Fabiani le spese di lite sostenute, liquidate nell'importo di € 6.000,00 a titolo di compenso e di € 340,00 a titolo di spese, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Treviso, 25/02/2016

Il Giudice

dott.ssa Elena Merlo

Firmato Da: MERLO ELENA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ec8af